

Ai titolari delle case editrici
Loro sedi

Oggetto: Deposito legale digitale

Gentile editore,

il DPR 252 del 2006, nel dare attuazione alla nuova legge sul deposito legale (L. 106/2004), ha affrontato per la prima volta in Italia il tema del deposito delle opere pubblicate in forma digitale. In particolare, per le pubblicazioni online, l'art. 37 del citato DPR 252 (riprodotto integralmente in allegato) "promuove forme volontarie di sperimentazione del deposito [...] mediante la stipulazione di appositi accordi con i soggetti obbligati al deposito" (comma 2).

Nell'intento di dare avvio a tale sperimentazione, grazie al proficuo confronto tra le associazioni di categoria rappresentative degli editori e la Direzione generale per le Biblioteche e gli Istituti Culturali e il diritto d'Autore del MiBAC, è stata delineata una Convenzione per il deposito legale dei documenti elettronici. Il testo, allegato alla presente, è stato definito da un gruppo di lavoro istituito all'interno della Commissione per il deposito legale (ex articolo 42 del DPR 252).

La Direzione generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il diritto d'Autore, e la **Federazione Italiana Editori Giornali** (FIEG) condividono gli obiettivi della legge, sia in relazione all'esigenza di garantire nel lungo periodo la memoria della produzione culturale del paese, facilitando la costituzione dell'archivio della produzione editoriale nazionale, sia per "assicurare la certezza della data del deposito e l'autenticità del documento depositato" (comma 5 dell'art. 37). Sotto quest'ultimo profilo, il deposito fornisce agli editori – e ai loro autori – un servizio di immediato valore, specie per la produzione scientifica pubblicata solo online.

Il modello di convenzione proposto regola i rapporti tra le biblioteche nazionali centrali, principali istituzioni depositarie, e le singole case editrici. È stato elaborato con l'obiettivo di conciliare le esigenze del sistema delle biblioteche depositarie con quelle proprie degli editori. In particolare gli obiettivi da raggiungere sono la riduzione degli oneri indiretti connessi al deposito, la definizione rigorosa degli usi consentiti delle opere depositate, nel rispetto della lettera e dello spirito della legge, la prospettiva, nel prossimo futuro, di semplificare anche le procedure di deposito dei documenti a stampa.

Va ricordato che le Biblioteche nazionali centrali hanno messo a punto in questi anni un sistema di gestione delle opere depositate – denominato Magazzini Digitali (www.depositolegale.it) – che fornisce le necessarie garanzie di efficienza nelle fasi di "raccolta" e conservazione di lungo periodo dei documenti oggetto di deposito e di sicurezza sui loro utilizzi. I modelli utilizzati sono in linea con le migliori esperienze internazionali.





In particolare, la fase sperimentale intende approfondire le modalità tecniche di raccolta dei documenti studiando e testando le forme più idonee a conciliare gli interessi delle due parti della convenzione. La scelta della tecnica dell'*harvesting* (la biblioteca è autorizzata a fare una copia dei documenti oggetto di deposito direttamente dal sito dell'editore, senza che questi debba attivamente effettuare il deposito) è parsa la più efficiente, ma deve essere "personalizzata" in un allegato tecnico per concordare quali documenti debbano depositarsi e quindi quali siano le metodologie per la loro concreta individuazione nel tempo.

Il modello di convenzione non solo delinea le modalità da seguire nel deposito (art. 1- 3) e gli obblighi di legge delle biblioteche e degli editori (art. 4 - 6), ma apre anche (art. 7 e 8) la possibilità di nuove forme di utilizzo delle opere che consentano alle biblioteche di sperimentare servizi più avanzati agli utenti e assicurino agli autori ed editori il rispetto dei diritti.

A tal fine il gruppo di lavoro, per favorire l'accordo tra le parti, previsto dagli art. 7 e 8, ha elaborato un modello di licenza, allegato alla presente, articolato e flessibile che offre ai diversi editori scelte molteplici in ragione delle proprie politiche di gestione dei diritti nonché della natura stessa (es. commerciale o no-profit) delle case editrici.

La proposta della durata della convenzione è frutto di un'attenta valutazione del gruppo di lavoro che ha tenuto conto delle reali necessità di monitorare in tempi adeguati l'intero processo della sperimentazione. Medesima valutazione è stata fatta dal gruppo di lavoro sui tempi di attuazione della licenza.

L'adesione alla licenza è su base volontaria e la mancata sottoscrizione non preclude la possibilità di aderire alla sperimentazione del deposito prevista dall'art. 37 (DPR 252/2006) e delineata dal modello di convenzione.

La Direzione generale e la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), nel diffondere i testi della convenzione e del contratto di licenza approvati congiuntamente confidano nella condivisione degli obiettivi culturali della proposta.


Auspicano infine una partecipazione attiva ed invitano gli editori a prendere contatti, all'indirizzo sperimentazione@depositolegale.it con le Biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma per una concreta collaborazione.

Cordiali saluti

Il Presidente della FIEG
Prof. Carlo Malinconico



Il Direttore generale per le Biblioteche
gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore
Dott. Maurizio Fallace



Roma, 14/05/2006



All. 1 – Art. 37 DPR 252 del 2006

All. 2 – Modello di convenzione tra biblioteche depositarie ed editori per il deposito legale dei documenti elettronici

All. 3 – Modello di contratto di licenza per le utilizzazioni di documenti diffusi tramite rete informatica oggetto di deposito legale

u

Art. 37.

Modalità di deposito e acquisizione dei documenti diffusi tramite rete informatica

1. Le modalità di deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica sono definite con successivo regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentite le associazioni di categoria interessate, nonché la Commissione per il deposito legale, di cui all'articolo 42 e il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.
2. Il Ministero promuove forme volontarie di sperimentazione del deposito, di cui al comma 1, sentita la Commissione per il deposito legale di cui all'articolo 42, mediante la stipulazione di appositi accordi con i soggetti obbligati al deposito. Gli accordi definiscono le modalità tecniche del deposito prevedendo, ove possibile, anche forme automatiche di raccolta, secondo le migliori pratiche e conoscenze internazionali del settore.
3. Il Ministero, nella stipulazione degli accordi di cui al comma 2, assicura prioritariamente la raccolta delle seguenti tipologie di documenti:
 - documenti che assicurino la continuità delle collezioni già avviate, anche su supporti e mediante tecnologie tradizionali;
 - documenti concernenti la produzione scientifica delle università, dei centri di ricerca e delle istituzioni culturali;
 - documenti elaborati e messi in rete da soggetti pubblici;
 - documenti relativi a siti che si aggiornano con più frequenza, ovvero contenuti in siti che sono maggiormente citati da altri siti.
4. La Commissione di cui all'articolo 42 cura il monitoraggio della fase di sperimentazione di cui al comma 2, anche al fine dell'istruttoria tecnica propedeutica alla proposta di cui al comma 1.
5. Nella stipula degli accordi di cui al comma 2 il Ministero prevede sistemi idonei ad assicurare la certezza della data del deposito e l'autenticità del documento depositato, anche al fine di dare certezza sulla data di produzione o di diffusione del documento, nonché sulla provenienza dal suo autore.

CONVENZIONE PER IL DEPOSITO LEGALE DEI DOCUMENTI ELETTRONICI

Premesso

Che l'art 37, comma 2, del D.P.R. 3 maggio 2006, n.252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" prevede forme volontarie di sperimentazione del deposito legale dei documenti diffusi tramite rete informatica, mediante la stipula di appositi accordi con i soggetti obbligati, anche tramite l'attivazione di forme automatiche di raccolta dei documenti;

Che il medesimo art. 37, comma 3, definisce prioritaria la raccolta delle seguenti tipologie documentarie:

"a) documenti che assicurino la continuità delle collezioni già avviate, anche su supporti e mediante tecnologie tradizionali; b) documenti concernenti la produzione scientifica delle università, dei centri di ricerca e delle istituzioni culturali; c) documenti elaborati e messi in rete da soggetti pubblici; d) documenti relativi a siti che si aggiornano con più frequenza, ovvero contenuti in siti che sono maggiormente citati da altri siti";

Che il medesimo art 37, comma 5, prevede l'attivazione di "sistemi idonei ad assicurare la certezza della data del deposito e l'autenticità del documento depositato".

Al fine di

Avviare un' effettiva sperimentazione del deposito legale su base volontaria dei documenti diffusi tramite rete informatica, tale da costituire ad un tempo: a) un modello organizzativo-funzionale, replicabile su scala più ampia, coerente con l'obiettivo della realizzazione dell'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, previsto dall'art. 1 comma 2 della L. 106/2004; b) un modello di servizio che contemperì la tutela degli interessi dei titolari dei diritti e degli interessi degli utenti all'accesso ai documenti, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore e di quella sul deposito legale dei documenti; c) un sistema tale da assicurare la conservazione permanente dei documenti digitali e garantire la loro autenticità;

Fra

La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, la Biblioteca Nazionale Marciana (d'ora in poi BNCF, BNCR, BNM), che agiscono ai fini del presente atto in maniera congiunta e coordinata, e l'Editore ... (d'ora in poi: l'Editore);

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1): l'Editore consente che BNCF/BNCR effettuino l'*harvesting* dei documenti diffusi tramite rete informatica individuati secondo i criteri descritti nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente convenzione. Nel medesimo allegato sono descritte la periodicità e le modalità di effettuazione dell'*harvesting*.



Art.2): nel caso in cui tali documenti siano accessibili solo a seguito di specifiche operazioni di ricerca, o siano disponibili solo per utenti profilati con assegnazione di URL temporanee, o siano comunque tali da impedire *harvesting* ricorrenti, l'Editore si impegna a fornire a BNCF/BNCR le autorizzazioni necessarie all'accesso e a concordare il formato dei file (es. WARC file format, ISO 28500:2009) e le modalità di esportazione.

Art.3): i documenti saranno archiviati in 6 (sei) copie nei magazzini digitali di BNCF/BNCR, e su un *dark archive* di sicurezza di BNM inaccessibile in linea e privo di servizi di consultazione; il numero di copie potrà essere aumentato a seguito di specifici accordi con l'Editore. Tali magazzini digitali potranno essere ospitati presso *data center* certificati ISO 27001, saranno rispondenti a modelli logico-funzionali standard (es. OAIS – ISO 14721-2003) e saranno certificati da enti terzi secondo specifici protocolli come "affidabili".

Art.4): BNCF, BNCR e BNM assicurano, ciascuna in base alla propria specifica funzione, la conservazione permanente e l'autenticità (ovvero l'identità e l'integrità) dei documenti depositati, il mantenimento dell'accessibilità nel lungo periodo, nonché il tracciamento di tutti gli eventi relativi ai documenti che avverranno al loro interno, sia a fini di conservazione che di diffusione e accesso, inclusi quelli di cui agli articoli 7 e 8.

BNCF, BNCR e BNM si impegnano a fornire un rendiconto periodico trimestrale all'Editore.

Art.5): BNCF/BNCR sono autorizzate ad effettuare sui documenti tutte ed esclusivamente le operazioni necessarie alla conservazione permanente e al mantenimento dell'accessibilità dei documenti nel lungo periodo, ivi comprese duplicazioni, conversioni e/o migrazioni di formato; gli oggetti digitali risultanti da queste operazioni saranno anch'essi depositati nel *dark archive* di sicurezza di BNM.

Art.6): la consultazione dei documenti avverrà sulle reti locali di BNCF e BNCR, su molteplici postazioni accessibili solo da utenti profilati, prive di stampante, con porta USB o altro sistema di copia inibiti, dotate di sistemi di tracciamento delle operazioni degli utenti.

Art.7): richieste di stampe di documenti saranno gestite da BNCF e BNCR con procedure in grado di tracciare tutte le operazioni e di inibire eventuali abusi (quantità, n. di copie, etc.). Tali procedure dovranno essere preventivamente concordate con l'Editore, tramite specifica licenza.

Art.8): richieste di trasferimento di parti di documenti elettronici su supporti tecnici da parte di utenti profilati per gli usi consentiti dalla normativa potranno essere oggetto di specifica licenza.

Art.9): la consultazione tramite accesso remoto, senza produzione di ulteriori copie, ai documenti depositati nei magazzini digitali di BNCF/BNCR sarà altresì consentita alle biblioteche depositarie sedi dell'archivio regionale della produzione editoriale della Regione in cui ha sede l'Editore, alla data del deposito, limitatamente alle pubblicazioni edite nella regione di appartenenza, secondo le medesime modalità di cui ai precedenti articoli 6, 7, ed 8.



Contratto di licenza

per le utilizzazioni di documenti diffusi tramite rete informatica oggetto di deposito legale

TRA

La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, con sede legale in Firenze, Piazza dei Cavalleggeri, 1, c.a.p. 50122, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma con sede legale in Roma, Viale Castro Pretorio 105, c.a.p. 00185, che agiscono ai fini del presente contratto in maniera congiunta e coordinata

e

L'Editore [denominazione, sede legale, CF, P. IVA, n. iscrizione al Registro delle Imprese o altri Registri tipo ROC, ...] (d'ora in poi, l'Editore)

AL FINE

- a) di attuare la sperimentazione prevista dall'art.37 del D.P.R. 3 maggio 2006, n.252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico":
- b) di realizzare un modello di servizio che, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore e di quella sul deposito legale, contempererà e soddisferà gli interessi dei titolari dei diritti e degli utenti;
- c) di dare attuazione agli artt. 7 e 8 della Convenzione per il deposito dei documenti elettronici* (d'ora in poi, Convenzione) sottoscritta dalle parti in data, che qui s'intende interamente richiamata;
- d) di individuare l'estensione e i limiti delle utilizzazioni autorizzate dall'Editore in aggiunta a quanto già previsto dalla Legge e dalla Convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto

1. Oggetto della licenza è l'utilizzazione dei documenti depositati dall'Editore ed identificati secondo le procedure indicate nell'Allegato A. In particolare, la licenza individua le utilizzazioni autorizzate oltre quelle previste dalla Legge e dalla Convenzione, le condizioni per l'ammissione al servizio, le modalità di erogazione e gestione dello stesso, gli obblighi assunti dalle parti e il foro competente in caso di controversie derivanti dal contratto.

2. Destinatari

1. Destinatari diretti della licenza sono Biblioteca Nazionale Centrale Firenze e Biblioteca Nazionale Centrale Roma, d'ora in poi Biblioteche Depositarie, che la ottengono a beneficio dell'Istituto individuato come depositario dei documenti dell'Editore alla data del deposito, d'ora in poi Archivio regionale. e degli enti e/o delle persone fisiche ammessi ai servizi di cui agli articoli seguenti.

3. Fornitura di stampe agli utenti registrati

OPZIONE A

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a fornire, per uso personale di utenti registrati nelle sedi delle stesse Biblioteche, la stampa su carta di singole copie di articoli di periodico e di parti di libro per un numero massimo di pagine non superiore al 15% del fascicolo o del libro.

* Il termine "documenti", così come definito nella L.106/2004, art.1 e del Regolamento di attuazione. DPR.252/2006, art.2, è utilizzato nel presente testo per indicare complessivamente le diverse tipologie di opere digitali soggette al deposito legale.



1
lll

OPZIONE B

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a fornire, per uso personale di utenti registrati nelle sedi delle stesse Biblioteche, la stampa su carta di singole copie di articoli di periodico e di parti di libro per un numero massimo di pagine non superiore al 50% del fascicolo o del libro.

OPZIONE C

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a fornire, per uso personale di utenti registrati nelle sedi delle stesse Biblioteche, la stampa su carta di singole copie di articoli di periodico e di parti di libro senza alcun limite quantitativo.

4. Invio di stampe a destinatari remoti

Primo comma (destinatari del servizio)

OPZIONE A

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a inviare le stampe di cui all'articolo 3, alle condizioni e nei limiti ivi specificati, su richiesta delle altre Biblioteche destinatarie di deposito legale ai sensi del D.P.R. 3 Maggio 2006, n. 252, per i loro servizi interni* o per uso personale dei loro utenti registrati.

OPZIONE B

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a inviare le stampe di cui all'articolo 3, alle condizioni e nei limiti ivi specificati, su richiesta delle biblioteche accessibili al pubblico operanti senza scopo di lucro in Italia, per i loro servizi interni o per uso personale dei loro utenti registrati.

OPZIONE C

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a inviare le stampe di cui all'articolo 3, alle condizioni e nei limiti ivi specificati, su richiesta delle biblioteche accessibili al pubblico operanti senza scopo di lucro in Italia e all'Estero, per i loro servizi interni o per uso personale dei loro utenti registrati.

Secondo comma (modalità di trasmissione)

OPZIONE A

2. L'invio delle stampe potrà essere effettuato esclusivamente tramite posta tradizionale.

OPZIONE B

2. L'invio delle stampe potrà essere effettuato tramite posta tradizionale e fax. È inoltre consentito l'invio di file tramite servizi professionali quali ARIEL, NILDE o simili, ferma restando l'immediata eliminazione del file dopo la stampa autorizzata. Le Biblioteche dietro richiesta dell'Editore comunicano quale sia il servizio professionale utilizzato.

* **Servizi interni:** sono i servizi rivolti esclusivamente agli uffici della biblioteca e riguardano la conservazione, l'eventuale integrazione di lacune di raccolte già conservate in biblioteca, l'informazione e l'aggiornamento professionale del personale



5. Trasferimento di file a utenti registrati

OPZIONE

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a fornire, per uso personale di utenti registrati nelle sedi delle stesse Biblioteche, la riproduzione del file, tramite trasferimento su dispositivi mobili degli stessi utenti, di singole copie di articoli di periodico o parti di libro, nei limiti quantitativi previsti dall'art. 3.

6. Trasferimento di file a destinatari remoti

OPZIONE

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a trasferire la riproduzione del file di cui all'articolo 5, alle condizioni e nei limiti ivi specificati, su richiesta degli istituti di cui all'articolo 4, **per i loro servizi interni*** o per uso personale dei loro utenti registrati.
2. Per le finalità di cui al comma precedente è consentito il trasferimento della riproduzione dei file tramite posta elettronica o tramite servizi professionali quali ARIEL, NILDE o simili, ferma restando l'immediata eliminazione del file dopo la consegna all'utente registrato, quando prevista. Le Biblioteche dietro richiesta dell'Editore comunicano quale sia il servizio professionale utilizzato.

7. Utilizzazioni a scopo illustrativo e didattico

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale, in occasione di presentazioni, convegni e seminari organizzati dalle stesse Biblioteche, a comunicare al pubblico le opere depositate, tramite proiezione su schermi installati nelle loro sale, nei limiti giustificati dalla natura degli eventi.
2. L'Editore, inoltre, autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale in occasione degli eventi e negli stessi limiti e alle stesse condizioni di cui al comma precedente, a distribuire ai partecipanti singoli articoli di periodico, o parti di libro, e, comunque, non superiori a quelli di cui all'art. 3.

8. Obblighi delle Biblioteche Depositarie

1. Fermo restando il rispetto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati, le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale adotteranno sistemi di autenticazione e ammissione ai servizi idonei a monitorare e tenere traccia di tutte le utilizzazioni effettuate ai sensi della licenza. Adotteranno, inoltre, tutte le misure necessarie a fornire precise informazioni ed avvertenze ai destinatari dei servizi circa la titolarità e la tutela dei diritti d'autore sui documenti del deposito legale utilizzati e circa i limiti delle utilizzazioni loro consentite.
2. Entro il di ogni anno successivo a quello del deposito le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale forniranno all'Editore un resoconto di tutte le utilizzazioni effettuate nel corso dell'anno precedente, con le statistiche relative alle opere utilizzate, distinte per tipo di utilizzazione e per sede in cui l'utilizzazione è avvenuta.
3. Tali dati saranno contestualmente forniti alla Commissione di cui all'art.42 del DPR 252//2006 che ha il compito di coordinare la sperimentazione.

9. Corrispettivi

1. Le parti convengono che per la fase sperimentale, della durata di cui all'art. 11. Comma 1, non è possibile determinare parametri certi per i corrispettivi dovuti a fronte degli utilizzi previsti dagli articoli dal 3 al 6 e all'art. 7 comma 2. Convengono altresì che gli utilizzi di cui all'art. 7 comma 1 sono autorizzati a titolo gratuito.



2. In considerazione di quanto concordato al comma 1, l'Editore autorizza gli usi richiamati dal comma 1 a titolo gratuito fino al 30 giugno 2013.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che a partire dal 1 gennaio 2013, la Commissione di cui all'art. 42 del DPR 252/2006, in accordo con le associazioni rappresentative degli editori interessati, analizzerà i dati complessivi della sperimentazione al fine di stabilire i corrispettivi di cui al comma 1 e le modalità di liquidazione degli stessi.
4. Le Biblioteche Depositarie si impegnano a comunicare per iscritto all'Editore entro il 31 maggio 2013 il metodo di determinazione dei corrispettivi stabiliti ai sensi del comma precedente.

10. Obblighi dell'Editore

1. L'Editore dichiara, sotto propria responsabilità, di essere titolare del potere di disporre delle utilizzazioni regolate dal presente contratto.
2. L'Editore solleva le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale da qualunque responsabilità per eventuali lesioni ai diritti morali o economici di terze parti derivanti dalle utilizzazioni autorizzate dalla licenza.

11. Durata e modalità di rinnovo

1. La licenza ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e ha validità sino al 31 dicembre del 2014.
2. L'Editore ha la facoltà di recedere per iscritto dalla licenza entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 9 comma 4 o, in assenza della stessa comunicazione, dal 31 maggio 2013. Il recesso avrà decorrenza dal 1 luglio 2013 e non avrà effetto sulla durata della Convenzione richiamata in premessa.
3. Per l'intera durata della licenza, anche considerato il suo carattere sperimentale, le parti si impegnano a collaborare tra loro e con la Commissione di cui all'Art. 42 del DPR 252/2006 al fine di assicurare il buon esito della sperimentazione e favorire il rinnovo dell'accordo.

12. Legge applicabile e foro competente

1. La legge applicabile è quella italiana.
2. Il foro competente in caso di eventuali controversie tra le parti è quello della sede dell'Istituzione pubblica interessata. In caso di pluralità di interesse relativo a Istituzioni dislocate sul territorio, il foro competente è quello di Roma.

Per la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Il Direttore

L'Editore

Per la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
Il Direttore



4 